COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 30-03-18

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16:30, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati in seduta Ordinaria i Consiglieri comunali.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

PETRACCIA MICHELE	**P**	**PODESCHI PONZIO**	**P**
BARTOLOMEI STEFANO	**P**	**PIERANGELI STEFANO**	**P**
DE LUCA MIRKO	**P**	**DI FURIA PAOLO**	**P**
PALMEGIANI ESTHER	**P**	**BELLISARI CORRADO**	**P**
INTINI FEDERICA	**A**	**CARUSO CRISTIANO**	**A**
MEDORI MARA	**P**		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2.

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il Signor PETRACCIA MICHELE in qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario comunale Sig. DOTT. BERARDINELLI ANDREA
La seduta è pubblica.

Sulla proposta relativa al presente provvedimento sono stati espressi, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Relaziona il Sindaco, affermando che vi è stata una diminuzione della tassa, anche se il Comune può ben poco rispetto alla elevata tassazione nazionale. Annuncia che l'Amministrazione in futuro vorrà prevedere una esenzione pluriennale del tributo per chi decide di trasferire la residenza sul territorio.
Intervento del Consigliere Di Furia, il quale chiede se sia stato previsto uno sconto per le attività economiche. Il Sindaco risponde affermando che lo sconto previsto sul tributo si applica a tutti.
Il Consigliere Di Furia afferma che era necessaria una presa di posizione più rigida attraverso il taglio delle spese superflue, auspicando maggiori agevolazioni per le attività commerciali. Non è lo sconto previsto dall'Amministrazione che può dare un minimo di respiro.
Interviene il Consigliere Bellisari, affermando che il Sindaco non tiene conto delle tante spese inutili, come ad esempio quelle per i cannoni e le isole ecologiche, queste ultime palesemente inadeguate, ed il sito Internet. Continua affermando che l'Amministrazione sta sperperando fondi comunali, favorendo solo poche attività.
Interviene Di Furia, il quale specifica che le spese devono sì andare a vantaggio di sport e turismo, tuttavia non si può agire a caso e bisogna valutare con attenzione gli aiuti alle attività private.
Replica il Sindaco, il quale afferma che la diminuzione della tassazione è qualcosa che sta avvenendo con costanza. Ma il problema non è comunale, bensì nazionale. I contributi per i cannoni erano necessari al fine di tenere aperti gli impianti, e sono state contattate tutte le scuole sci. Il Sito è uno strumento in mano ad un privato che lo gestisce, e rappresenta un qualcosa in più per il territorio.
Chiude affermando che dagli interventi uditi pare che qualcuno non abbia mai amministrato, e che le precedenti amministrazioni non hanno mai abbassato le tasse.
Chiusa la discussione si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

> *676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*
> *677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*
> *.*

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "… *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015…*";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"… Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …"*;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
   - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
   - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2018, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2017;
   - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 in data 04/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.* ***Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote****. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639,* della *legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui* all'*articolo 4*, comma 3-bis, *del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000* …";

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

a) ridurre l'aliquota della TASI;
b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

ANALIZZATI lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la possibilità di diminuire l'aliquota ordinaria al fine preciso di favorire una ripresa economica generale;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante una ulteriore riduzione dello 0,10% dell'aliquota ordinaria;

TENUTO CONTO del gettito TASI nell'annualità 2017 e delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018, appare opportuno deliberare, per l'anno 2018, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" come di seguito riportato:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	esente
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili	2,3 per mille

STIMATO in € 210.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:
a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";
c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
e il D.M. Interno 9 febbraio 2018 (GU n. 38 del 15.02.2018) che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del*
> *1997*
> *.*

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano e che riporta:

Favorevoli 7
Contrari 2 (Bellisari, Di Furia)

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per **l'anno di imposta 2018**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI":

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	esente
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993	1,00 per mille
Tutti gli altri immobili	2,3 per mille

2) **DI STIMARE** in **€ 210.000,00** il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

3) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

SERVIZIO	COSTO
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 80.400,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€ 93.800,00
MANUTENZIONE DEL VERDE, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 163.850,00
SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	€ 6.500,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	€ 44.400,00
TOTALE	**€ 388.950,00**

4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano e che riporta:

Favorevoli 7
Contrari 2 (Bellisari, Di Furia)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to PETRACCIA MICHELE	F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 23-04-018 per rimanervi quindici giorni consecutivi art.124, c.1, del T.U.18.08.2000, n.267);

[ ] è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____, in data _____

Pietracamela, li **Il Segretario Comunale**
F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA

E' copia conforme all'originale.

Pietracamela, lì **Il Segretario Comunale**
DOTT. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[ ] E' divenuta esecutiva il giorno _____

[ ] decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

[ ] avendo l'organo di controllo, con nota n. _____, in data _____, comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n.267/2000);

[ ] essendo stati trasmessi, in data _____, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data _____ (art. 133, c.2, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

[ ] Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art.127, c.2, T.U. n.267/2000).

[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, c.1, T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 23-04-18 al 08-05-18.

Pietracamela , li **Il Responsabile del Servizio**